CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA PAGARE A FATTURA

Tra

- Il Sig. Delfini Mauro, nato a Roma il 05/05/1956 codice fiscale DLFMRA56E05H501I residente in Fiamignano (RI), fraz. Aringo, alla Via Aringo 21, i.q. di presidente del "Gal Salto Cicolano" con sede legale in Fiamignano (Ri) alla Via dell'Assunta n. 24 Codice Fiscale 90074890576 di seguito denominato *Committente*

e

- La Dott.ssa Elsa Cattivera nata a TAGLIACOZZO il 02-05-1987 codice fiscale CTTLSE87E42L025G, residente in BORGOROSE alla Via DEL MULINO 24 - Partita Iva 01161140577 – di seguito denominato *Prestatore d'Opera*

PREMESSO

che il *Committente*, intende avvalersi delle prestazioni professionali del *Prestatore* per tutto quanto attinente al conferimento dell'incarico di ESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO (R.A.F.) del GAL SALTO-CICOLANO in completa ottemperanza delle statuizioni di cui all'AVVISO PUBBLICO N. 2 /2019 del 17/06/2019 scad. ore 12:00 del 01 luglio 2019 - per la selezione del personale addetto al funzionamento del Gal SALTO-CICOLANO– nell'attuazione del piano di sviluppo locale - N. 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO (R.A.F.) finalizzato all'attuazione del proprio PSL.

Bando del quale il *Prestatore* è risultato vincitore.

Il RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO (RAF) dovrà svolgere Compiti e mansioni di cui all'art.2 del sopracitato bando, ed essere in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di interventi cofinanziati con fondi comunitari e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie; dovrà svolgere, in coerenza con le disposizioni dettate dalla Regione Lazio, sono le seguenti attività:

- predisposizione degli atti amministrativi e contabili da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- collaborazione con il DT alla predisposizione dei bandi relativi alle misure previste dal PSL, alla definizione delle procedure per la presentazione, la selezione e il controllo delle domande;
- emissione mandati di pagamento e degli elenchi di liquidazione congiuntamente al Presidente;
- predisposizione degli atti per la convocazione del C.d.A. e dell'Assemblea dei soci;
- responsabilità del procedimento per l'esperimento di procedure di appalto di servizi e forniture verbalizzazione delle sedute ordinarie dell'Assemblea;
- rendicontazione delle spese sostenute;
- organizzazione della struttura operativa e conservazione della documentazione; - gestione economico finanziaria della Misura 19.4 "costi di gestione"

L'attività di RAF è incompatibile con le funzioni di istruttoria dei progetti (controlli amministrativi di cui all'art. 48 del REG (UE) n. 809/2014). Per l'espletamento di tali funzioni il RAF si avvarrà del supporto di consulenti tematici e più in generale di servizi di collaborazione e/o consulenza, e riguardanti le usuali attività del *committente*.

Si precisa che le responsabilità *civili*, *amministrative*, *fiscali* e di tutte le normative relative all'*antiriciclaggio*, *privacy* e *deontologiche* rimangono a carico del *Prestatore d'Opera* in virtù del presente contratto, ed espressamente esonera il *Committente* con la firma in calce al presente contratto;

- che il *Prestatore d'Opera* è titolare di Partita Iva;
- che il *Prestatore d'Opera* dichiara di possedere qualità ed attitudini tecnico-professionali, per le quali offre la propria prestazione d'opera, e che per l'espletamento di tali funzioni avvarrà del supporto di consulenti tematici;
- che le parti, come sopra rappresentate, convengono di formalizzare un rapporto di prestazione d'opera, per le attività prestate a favore del *Committente;*
- che il *Committente* intende avvalersi dell'apporto del lavoro del *Prestatore d'Opera*;
- che, a sua volta, il *Prestatore d'Opera* si è reso disponibile a prestare la propria opera professionale lavorativa;

che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della Prestazione d'Opera riferibili agli artt. 2229 e seguenti del codice civile;

che il *Committente* richiede al *Prestatore d'Opera* l'esclusività della sua prestazione

Tanto premesso,

si stipula quanto appresso

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il *Committente* conferisce incarico alla Dottoressa Cattivera Elsa, il quale accetta, di prestare la propria attività professionale in forma di prestazione d'opera, con lavoro prevalentemente proprio e dei suoi dipendenti e senza alcun vincolo di subordinazione secondo le modalità convenute nel presente contratto ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2229 e seguenti del codice civile. Pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di Prestazione d'Opera con lavoro professionale proprio e senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, con assoluta autonomia o indipendenza, senza risultare soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica.
3. L'impegno dell'incarico sarà gestito *dal prestatore* in modo autonomo, senza vincoli di orario e di presenza continuativa negli uffici del GAL, sulla base delle esigenze di svolgimento delle attività. Tuttavia vista la natura dell'incarico, viene prevista una presenza non continuativa presso gli uffici del GAL, in via presuntiva stimata in 12 ore settimanali fatti salvi i periodi di maggiore carico di lavoro per il GAL.
4. In caso di utilizzo della propria auto, al RAF sarà riconosciuto, oltre agli eventuali costi affrontati e riconducibili alla trasferta inerente l'esercizio delle proprie funzioni (pedaggi, pasti, hotel, ecc.) un rimborso spese determinato in ragione di 1/5 del costo della benzina per km percorso secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure della Regione Lazio;

5. Per lo svolgimento dell'incarico di RAF è stabilito un importo lordo annuo pari ad € € 36.000,00 , da intendersi come costo d'azienda e comprensivo di ogni onere di legge.

Il pagamento avverrà sulla base della emissione di adeguato giustificativo fiscale con cadenza mensile e in base alle disponibilità economiche del GAL SALTO-CICOLANO rispetto ai trasferimenti operati dalla Regione Lazio tramite l'OP AGEA.

6. La durata dell'incarico decorrerà alla sottoscrizione del contratto e fino al 31/12/2023, salvo eventuali proroghe connesse all'effettiva conclusione dell'attuazione del PSL. L'apposizione di tali termini non costituisce motivo ostativo alla risoluzione anticipata del presente contratto secondo quanto stabilito in esso o negli altri articoli disciplinanti gli inadempimenti.
7. Il *Prestatore D'Opera* si impegna a non assumere altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni finanziate con il PSL o che possano in qualsiasi modo creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere
8. E' facoltà del *committente* risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni accertate di incompatibilità e nell'ipotesi in cui i requisiti dichiarati *Prestatore D'Opera* dovessero rilevarsi mendaci.
9. E' facoltà del *committente* adire alle vie legali e comminare sanzioni disciplinari nei casi previsti dalla legge .
10. Il *Prestatore d'Opera* sarà tenuto a garantire rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico affidatogli o in qualsivoglia altro modo. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere diffuse a terzi. Il *Prestatore d'Opera* è tenuto a non svolgere attività od azioni che possano recare danno o pregiudizio al *Committente*.
11. Il *Prestatore d'Opera*, per l'attività svolta in base al presente contratto, dichiara di essere in regola con il D.Lgs 81/08 e smi.
12. Al *Prestatore d'Opera* non è concesso intrattenere, contemporaneamente, più rapporti di collaborazione professionale con altri *Committenti* o Clienti diversi dal *Committente.* Qualora ciò avvenisse, dovrà essere contestualmente comunicato al *Committente,* sempre che ciò non arrechi in alcun modo danno al *Committente* o pregiudichi il regolare svolgimento delle attività previste nel presente contratto. Il *Prestatore d'Opera* si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del *Committente*. Il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:
    - per scadenza del termine concordato;
    - per revoca da parte del *Committente*, così come disposto al successivo punto a.1);
    - per morte, interdizione, inabilitazione del *Prestatore d'Opera*;
    - per rinuncia del *Prestatore d'Opera* così come disposto al successivo comma b.1);

    a.1) nello specifico il *Committente* può rescindere il contratto quando si verifichino:
    - gravi inadempienze contrattuali;
    - atti di concorrenza sleale a proprio danno o storno della propria clientela da parte del *Prestatore d'Opera*;
    - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;

- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche;

In caso ricorra una delle circostanze di cui al punto a_1) il *Committente* può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione. Qualora il *Committente* intenda far valere il summenzionato articolo, dovrà darne motivata comunicazione al *Prestatore d'Opera* mediante raccomandata a/r. Il *Prestatore d'Opera* potrà espletare le procedure di conciliazione come al punto 16 del presente contratto.

b_1) il *Prestatore d'Opera* può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a/r con un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso il *Prestatore d'Opera* sarà tenuto a corrispondere al *Committente* un indennizzo pari ad € 5.000,00;

1. E' fatto divieto ad entrambe le parti di cedere il presente contratto a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente a terzi, senza il consenso espresso, e dato per iscritto, dall'altra parte mediante nota raccomandata a/r. E' fatto divieto al *Prestatore d'Opera* di cedere i crediti derivanti dal presente contratto a terzi senza il preventivo assenso scritto del *Committente*.
2. In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy GDPR, il *Prestatore d'Opera* dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs 196/03. Il *Prestatore d'Opera* si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal *Committente* o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle proprie attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto. E' comunque diritto del *Prestatore d'Opera* di trasmettere tali dati e/o informazioni a soggetti delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di tali soggetti di un impegno di riservatezza in merito ai suddetti dati.
3. Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra *Committente* e *Prestatore d'Opera*, nonché della valutazione di possibili diversità interpretative del presente contratto. A questo fine i contraenti si avvarranno dell'opera di un collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato da ciascuna delle due parti il terzo, con funzioni di presidente, indicato dal presidente dell'Ordine di appartenenza del *Committente*. In caso di mancato raggiungimento di una soluzione bonaria o di controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di Rieti.
4. Il presente contratto, composto di numero 5 pagine interamente occupate e di numero 16 punti. Viene redatto in due originali e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Fiamignano , lì 27/09/2019

Il Committente
GAL SALTO CICOLANO
Mauro Delfini

Gruppo di Azione Locale "SALTO CICOLANO"
Via dell'Assunta - 02023 Fiamignano (RI)
Cod. fiscale 90074890576
Email: galsaltocicolano@gmail.com
Pec: galsaltocicolano@pec.cgn.it

Il Prestatore d'Opera
Elsa Cattivera

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA PAGARE A FATTURA

Tra

- Il Sig. Mauro Delfini, nato a Roma il 05/05/1956 codice fiscale DLFMRA56E05H501I, residente in Fiamignano (RI), fraz. Aringo, alla Via Aringo 21, i.q. di presidente del "Gal Salto Cicolano" con sede legale in Fiamignano (Ri), Fraz.Radicaro, alla Via dell'Assunta n.24 Codice Fiscale 90074890576 di seguito denominato *Committente*

e

- Il Dottor Fabio Brini nato a Roma il 22/11/1957 codice fiscale BRNFBA57S22H501X, residente in Roma alla Via Lago di Resina 15 Partita Iva 05353500589, di seguito denominato *Prestatore d'Opera*

PREMESSO

che il *Committente*, intende avvalersi delle prestazioni professionali del *Prestatore* per tutto quanto attinente al conferimento dell'incarico di Direttore Tecnico (DT) del GAL SALTO-CICOLANO in completa ottemperanza delle statuizioni di cui all'AVVISO PUBBLICO N. 1 /2019 del 17/06/2019 scad. ore 12:00 del 01 luglio 2019 - per la selezione del personale addetto al funzionamento del Gal SALTO-CICOLANO– nell'attuazione del piano di sviluppo locale - n. 1 direttore tecnico finalizzato all'attuazione del proprio PSL. Bando del quale il *Prestatore* è risultato vincitore.

Il Direttore Tecnico (DT) dovrà svolgere Compiti e mansioni di cui all'art.2 del sopracitato bando, ed essere in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di interventi cofinanziati con fondi comunitari e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie; dovrà svolgere, in coerenza con le disposizioni dettate dalla Regione Lazio, sono le seguenti attività:

- attività di predisposizione dei bandi relativi alle misure previste dal PSL;
- attività di definizione delle procedure per la presentazione, la selezione e il controllo delle domande;
- attività di monitoraggio;
- predisposizione delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento del PSL;
- informazione e pubblicità del PSL;

L'attività di direttore tecnico è incompatibile con le funzioni di istruttoria dei progetti (controlli amministrativi di cui all'art. 48 del REG (UE) n. 809/2014). Per l'espletamento di tali funzioni il direttore tecnico si avvarrà del supporto di consulenti tematici e più in generale di servizi di collaborazione e/o consulenza, e riguardanti le usuali attività del *committente*.

Si precisa che le responsabilità *civili*, *amministrative*, *fiscali* e di tutte le normative relative all'*antiriciclaggio*, *privacy* e *deontologiche* rimangono a carico del *Prestatore d'Opera* in virtù del presente contratto, ed espressamente esonera il *Committente* con la firma in calce al presente contratto;

- che il *Prestatore d'Opera* è titolare di Partita Iva;
- che il *Prestatore d'Opera* dichiara di possedere qualità ed attitudini tecnico-professionali, per le quali offre la propria prestazione d'opera, e che per l'espletamento di tali funzioni avvarrà del supporto di consulenti tematici;
- che le parti, come sopra rappresentate, convengono di formalizzare un rapporto di prestazione d'opera, per le attività prestate a favore del *Committente;*
- che il *Committente* intende avvalersi dell'apporto del lavoro del *Prestatore d'Opera*;
- che, a sua volta, il *Prestatore d'Opera* si è reso disponibile a prestare la propria opera professionale lavorativa;

che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della Prestazione d'Opera riferibili agli artt. 2229 e seguenti del codice civile;

che il *Committente* richiede al *Prestatore d'Opera* l'esclusività della sua prestazione

Tanto premesso,

si stipula quanto appresso

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il *Committente* conferisce incarico al Dottor Fabio Brini, il quale accetta, di prestare la propria attività professionale in forma di prestazione d'opera, con lavoro prevalentemente proprio e dei suoi dipendenti e senza alcun vincolo di subordinazione secondo le modalità convenute nel presente contratto ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2229 e seguenti del codice civile. Pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di Prestazione d'Opera con lavoro professionale proprio e senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, con assoluta autonomia o indipendenza, senza risultare soggetto a direttive di natura

tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica.

3. L'impegno dell'incarico sarà gestito *dal prestatore* in modo autonomo, senza vincoli di orario e di presenza continuativa negli uffici del GAL, sulla base delle esigenze di svolgimento delle attività. Tuttavia vista la natura dell'incarico, viene prevista una presenza non continuativa presso gli uffici del GAL, in via presuntiva stimata in 12 ore settimanali fatti salvi i periodi di maggiore carico di lavoro per il GAL.
4. In caso di utilizzo della propria auto, al direttore tecnico sarà riconosciuto, oltre agli eventuali costi affrontati e riconducibili alla trasferta inerente l'esercizio delle proprie funzioni (pedaggi, pasti, hotel, ecc.) un rimborso spese determinato in ragione di 1/5 del costo della benzina per km percorso secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure della Regione Lazio;
5. Per lo svolgimento dell'incarico di DT è stabilito un importo lordo annuo pari ad € € 36.000,00 , da intendersi come costo d'azienda e comprensivo di ogni onere di legge.

Il pagamento avverrà sulla base della emissione di adeguato giustificativo fiscale con cadenza mensile e in base alle disponibilità economiche del GAL SALTO-CICOLANO rispetto ai trasferimenti operati dalla Regione Lazio tramite l'OP AGEA.

6. La durata dell'incarico decorrerà alla sottoscrizione del contratto e fino al 31/12/2023, salvo eventuali proroghe connesse all'effettiva conclusione dell'attuazione del PSL. L'apposizione di tali termini non costituisce motivo ostativo alla risoluzione anticipata del presente contratto secondo quanto stabilito in esso o negli altri articoli disciplinanti gli inadempimenti.
7. Il *Prestatore D'Opera* si impegna a non assumere altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni finanziate con il PSL o che possano in qualsiasi modo creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere
8. E' facoltà del *committente* risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni accertate di incompatibilità e nell'ipotesi in cui i requisiti dichiarati *Prestatore D'Opera* dovessero rilevarsi mendaci.
9. E' facoltà del *committente* adire alle vie legali e comminare sanzioni disciplinari nei casi previsti dalla legge .
10. Il *Prestatore d'Opera* sarà tenuto a garantire rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico affidatogli o in qualsivoglia altro modo. Tali informazioni non potranno

in nessun modo essere diffuse a terzi. Il *Prestatore d'Opera* è tenuto a non svolgere attività od azioni che possano recare danno o pregiudizio al *Committente*.

11. Il *Prestatore d'Opera*, per l'attività svolta in base al presente contratto, dichiara di essere in regola con il D.Lgs 81/08 e smi.
12. Al *Prestatore d'Opera* non è concesso intrattenere, contemporaneamente, più rapporti di collaborazione professionale con altri *Committenti* o Clienti diversi dal *Committente*. Qualora ciò avvenisse, dovrà essere contestualmente comunicato al *Committente*, sempre che ciò non arrechi in alcun modo danno al *Committente* o pregiudichi il regolare svolgimento delle attività previste nel presente contratto. Il *Prestatore d'Opera* si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del *Committente*. Il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:
    - per scadenza del termine concordato;
    - per revoca da parte del *Committente*, così come disposto al successivo punto a.$_1$);
    - per morte, interdizione, inabilitazione del *Prestatore d'Opera*;
    - per rinuncia del *Prestatore d'Opera* così come disposto al successivo comma b.$_1$);

    a.$_1$) nello specifico il *Committente* può rescindere il contratto quando si verifichino:
    - gravi inadempienze contrattuali;
    - atti di concorrenza sleale a proprio danno o storno della propria clientela da parte del *Prestatore d'Opera*;
    - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;
    - commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche;

In caso ricorra una delle circostanze di cui al punto a$_1$) il *Committente* può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione. Qualora il *Committente* intenda far valere il summenzionato articolo, dovrà darne motivata comunicazione al *Prestatore d'Opera* mediante raccomandata a/r. Il *Prestatore d'Opera* potrà espletare le procedure di conciliazione come al punto 16 del presente contratto.

b.$_1$) il *Prestatore d'Opera* può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a/r con un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso il *Prestatore d'Opera* sarà tenuto a corrispondere al *Committente* un indennizzo pari ad € 5.000,00;

13. E' fatto divieto ad entrambe le parti di cedere il presente contratto a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente a terzi, senza il consenso espresso, e

dato per iscritto, dall'altra parte mediante nota raccomandata a/r. E' fatto divieto al *Prestatore d'Opera* di cedere i crediti derivanti dal presente contratto a terzi senza il preventivo assenso scritto del *Committente*.

14. In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy GDPR, il *Prestatore d'Opera* dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs 196/03. Il *Prestatore d'Opera* si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal *Committente* o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle proprie attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto. E' comunque diritto del *Prestatore d'Opera* di trasmettere tali dati e/o informazioni a soggetti delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di tali soggetti di un impegno di riservatezza in merito ai suddetti dati.
15. Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra *Committente* e *Prestatore d'Opera*, nonché della valutazione di possibili diversità interpretative del presente contratto. A questo fine i contraenti si avvarranno dell'opera di un collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato da ciascuna delle due parti il terzo, con funzioni di presidente, indicato dal presidente dell'Ordine di appartenenza del *Committente*. In caso di mancato raggiungimento di una soluzione bonaria o di controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di Rieti.
16. Il presente contratto, composto di numero 5 pagine interamente occupate e di numero 16 punti. Viene redatto in due originali e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Rieti, lì 27/09/2019

Il Committente

GAL SALTO-CICOLANO

Dott Mauro Delfini

Gruppo di Azione Locale "SALTO CICOLANO"
Via dell'Assunta - 02023 Fiamignano (RI)
Cod. fiscale 90074890576
Email: galsaltocicolano@gmail.com
Pec: galsaltocicolano@pec.cgn.it

Il Prestatore d'Opera

Dott. Fabio Brini